

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI
DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA
AI SENSI DELL'ART. 24 DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE
DELLE TARIFFE DEI PREMI (D.M. 12.12.2000) DOPO IL PRIMO
BIENNIO DI ATTIVITÀ**

GENERALITÀ

L'art. 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12.12.2000 prevede che le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, possano presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL in un apposito modulo di domanda (MOD. OT24).

La riduzione del tasso medio, pari al 10% per le aziende fino a 500 lavoratori-anno del periodo e al 5% oltre 500 lavoratori anno del periodo, riguarda gli interventi attuati nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda, ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Per l'anno 2008 l'INAIL ha rivisitato il precedente modulo unico anche a causa dell'entrata in vigore del Testo Unico Sicurezza, D.Lgs.81/2008.

La domanda di riduzione deve essere presentata per tutte le posizioni assicurative territoriali (PAT) afferenti alla specifica unità produttiva per la quale si propone istanza e deve pervenire alla Sede INAIL nel cui territorio è ubicata l'azienda richiedente entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Nel caso di aziende con più Unità produttive ricadenti in diversi ambiti territoriali, le relative domande devono essere presentate o spedite a ciascuna Sede INAIL competente, tenendo conto della ubicazione delle Unità produttive facenti parte dell'azienda richiedente.

Nel caso di aziende con più Unità produttive gestite in forma accentrata (anche in via di fatto) deve essere formulata un'unica domanda. La domanda deve essere presentata o spedita alla Sede INAIL accentrante.

§ 1 - STRUTTURA DEL MODULO

Il modulo di domanda è composto da:

- una **scheda informativa generale**, nella quale il richiedente deve produrre le informazioni necessarie ad una corretta individuazione da parte dell'INAIL (denominazione e ragione sociale, posizione assicurativa territoriale e Sede territoriale di competenza);
- la **domanda di riduzione**, nella quale devono essere indicate le esatte generalità e la qualifica in ambito aziendale del richiedente;
- la **dichiarazione del richiedente**, finalizzata ad autocertificare la ricorrenza dei presupposti applicativi previsti dall'articolo 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi (regolarità contributiva ed assicurativa; osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro).

§ 2 – COMPILAZIONE DEL MODULO

Il modulo di domanda deve essere compilato dal Datore di lavoro per l'Unità produttiva facente parte dell'azienda. Per Unità produttiva si intende lo stabilimento o la struttura definiti all'art.2, lettera "t", del D.Lgs. 81/2008.

§ 2.1 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

Devono essere indicati:

- l'anno per il quale si chiede la riduzione;
- la denominazione o la ragione sociale dell'azienda richiedente, specificando eventuali acronimi;
- il Codice Ditta assegnato dall'INAIL;
- il Codice della Sede INAIL competente;
- il Numero (o i Numeri) di PAT relativi all'Unità produttiva (od alle Unità produttive).

§ 2.2 DOMANDA DI RIDUZIONE

Devono essere indicati:

- nome, cognome, data e luogo di nascita del richiedente;
- qualifica rivestita dal richiedente in ambito aziendale (titolare, rappresentante legale ecc).

§ 2.3 DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

Resa sotto forma di autocertificazione, la dichiarazione riguarda:

- 1 la regolarità contributiva ed assicurativa in generale intesa e non solo con riferimento all'INAIL;
- 2 il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;
- 3 l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro richiesti dall'INAIL ed attuati nell'anno solare precedente.
- 4 Ai fini dell'ammissione al beneficio contributivo, è necessario, ad oggi, autocertificare quanto previsto dal D.M. 24/10/2007, utilizzando il modello allegato alla Circolare INAIL del 5/2/2008 n.7, ed in particolare:
 - l'applicazione integrale degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, nonché degli altri obblighi di legge
 - l'inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro"

Il richiedente, ammonito sulle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dovrà sottoscrivere il modulo con firma per esteso e leggibile e prendere visione della nota a tutela dei dati personali.

§ 2.4 AZIENDE CON PIÙ UNITÀ PRODUTTIVE

Nel caso di azienda con più Unità produttive, deve essere compilato un modulo di domanda per ciascuna di esse. È comunque possibile compilare un modulo unico per le

Unità produttive ricadenti nell'ambito territoriale della medesima Sede INAIL, sempreché sussistano, per tutte le Unità, le condizioni sopra descritte e siano stati attuati i medesimi interventi di miglioramento di cui al successivo § 4.

In tali casi, nella **scheda informativa generale** del modulo di domanda dovranno essere riportati i dati e le informazioni relativi ad una delle Unità produttive. I dati e le informazioni relativi alle altre dovranno essere riportati in specifici fogli aggiunti, debitamente sottoscritti dal richiedente. Nell'apposito spazio del modulo di domanda dovrà essere riportato il numero dei fogli allegati. Nel caso di aziende con più Unità produttive e con posizione assicurativa territoriale gestita in forma accentrata, i requisiti previsti per l'accoglimento dell'istanza di cui al successivo § 3 dovranno sussistere per tutte le Unità produttive.

§ 3 - PRESUPPOSTI APPLICATIVI

In riferimento ai presupposti applicativi, si forniscono le precisazioni che seguono.

§ 3.1 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ED ASSICURATIVA

La regolarità *contributiva* ed *assicurativa* deve ricorrere per tutte le PAT intestate al medesimo Datore di lavoro e va riferita alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

Nel caso di pagamenti rateali (in tutte le ipotesi previste dalla normativa vigente), la regolarità *contributiva* sussiste qualora siano rispettate le relative scadenze.

Per quanto concerne, invece, la regolarità *assicurativa*, rilevano la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato (estensione e natura del rischio stesso, ecc.), ma non la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza dello stesso, nonché la sede dell'azienda.

In ogni caso, non rilevano le irregolarità risultanti o derivanti da provvedimenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario. In tali casi, tuttavia, qualora l'irregolarità sia definitivamente accertata nelle sedi competenti, si procederà all'annullamento della riduzione eventualmente concessa.

L'Azienda per la quale, in ambito istruttorio, venga riscontrata una condizione di irregolarità contributiva, può mettersi in regola, pagando il dovuto, entro i 120 giorni successivi alla proposizione dell'istanza.

§ 3.2 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO

Il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. La regolarità va riferita alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda. Rilevano anche le irregolarità degli anni ulteriormente precedenti, qualora non sanate alla data di presentazione della domanda di riduzione.

Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario, salvo l'annullamento

della riduzione concessa qualora l'irregolarità sia definitivamente accertata nelle sedi competenti.

§ 3.3 INTERVENTI MIGLIORATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO

La specifica condizione riguardante l'attuazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro s'intende realizzata qualora all'interno dell'Unità produttiva (o delle Unità produttive) cui si riferisce la domanda sia stato effettuato almeno un intervento tra quelli indicati nella sezione **A - INTERVENTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI** del modulo o, in alternativa, almeno 3 tra quelli indicati nelle sezioni da B a H, di cui almeno uno appartenente alla sezione **E - FORMAZIONE**.

Nel caso in cui l'azienda abbia effettuato interventi migliorativi diversi da quelli indicati nel modulo di domanda, potrà compilare uno o più campi "Altro" posti nella sezione I del modulo, fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo di un requisito afferente alla sezione E. In tal caso il riconoscimento della riduzione del tasso medio di tariffa sarà valutato in relazione agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

§ 4 – INTERVENTI MIGLIORATIVI

Si forniscono nel seguito alcuni chiarimenti e definizioni per una migliore lettura della presente istanza di riduzione del tasso di tariffa ed utili a evitare incertezze interpretative.

§ 4.1 SEZIONE A - INTERVENTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI

Lettera a)

L'intervento in questione prevede l'adozione da parte delle aziende di comportamenti coerenti con i criteri propri della CSR (Responsabilità Sociale delle Imprese).

Le aziende che intendono usufruire del beneficio di cui al presente punto dovranno compilare l'allegato 1 del mod.OT24, che verrà sottoposto ad una complessiva valutazione tecnica dell'INAIL. Tale allegato tiene conto delle tematiche della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (domande 1-4), nonché di quelle sociali ed ambientali (domanda 5 punti a-h); pertanto è necessario che ogni azienda espliciti il proprio *impegno sociale* rispondendo a tutte le domande riportate.

Resta chiaro che, qualora per casi del tutto particolari, uno dei quesiti non fosse applicabile all'azienda richiedente, la stessa dovrà chiarirne le motivazioni per poter avere comunque accesso al beneficio.

In particolare, il quesito 5 prevede aspetti propri della CSR che, seppur riportati a titolo esemplificativo, costituiscono di fatto presupposti fondamentali per l'attuazione di comportamenti socialmente responsabili. Pertanto le risposte dai punti *a* ad *h* del quesito 5 devono testimoniare come l'azienda attui effettivamente una politica di responsabilità sociale; politica che deve evidenziare l'impegno assunto nei confronti di tutti gli stakeholder, in ambito ambientale, sociale ed economico, con particolare riferimento alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai fini della compilazione l'azienda potrà contare sul supporto specialistico e gratuito di apposite équipes istituite presso le competenti Direzioni Regionali nonché sul supporto delle Camere di Commercio, presso cui operano già gli Sportelli CSR-SC (elenco reperibile

sul sito internet www.unioncamere.it).

Lettera b)

Da tale previsione sono escluse quelle aziende a rischio di incidente rilevante (D.lgs 334/99 come integrato dal D.lgs 238/05) per le quali l'adozione del SGSL è obbligatoria. Ciò in coerenza con il presupposto di riconoscere il beneficio premiale in base all'adozione di interventi migliorativi (non cogenti) in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali aziende possono comunque ottenere il beneficio se ricadono nelle fattispecie di cui alla successiva lettera c) o, in alternativa, qualora abbiano effettuato interventi tra quelli indicati nelle sezioni da B ad I (di cui uno nella sezione dedicata alla formazione).

Le aziende che dichiarano di aver adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro devono compilare il questionario di cui all'allegato II.

ALLEGATO II - Il questionario presente nell'allegato II deve essere compilato SOLO da coloro che dichiarano di aver effettuato l'intervento di cui alla Sezione A, lettera b)

Nella casella preliminare dovrà essere indicato il modello di sistema di gestione riconosciuto a livello nazionale e internazionale che si è scelto di adottare.

È poi necessario rispondere a tre domande a schema libero:

Domanda n.1 - Indicare le modalità con le quali è stato diffuso il documento di politica del SGSL ai vari stakeholder (ad esempio tramite affissione in bacheca, pubblicazione sul sito, ecc.) ed allegare copia dello stesso documento di politica SGSL;

Domanda n.2 - Citare gli indicatori di sistema adottati dall'organizzazione che devono essere pertinenti alla salute e sicurezza sul lavoro (SSL) (ad esempio indice di frequenza, indice di gravità, ore di formazione pro capite, percentuale di realizzazione degli interventi di prevenzione programmati, ecc.);

Domanda n.3 - Declinare le modalità con le quali viene verificata l'effettiva implementazione e l'efficacia delle azioni correttive (adozione di una specifica procedura, verifica periodica in sede di audit interni, ecc.).

Le domande successive riguardano elementi imprescindibili di un qualsiasi SGSL, comuni a tutti gli Standard o linee guida attualmente esistenti; pertanto, ai fini del riconoscimento della domanda è necessario rispondere affermativamente a tutte le domande dal punto 4 al punto 12.

Lettera c)

Tale sezione è riservata a quelle aziende il cui sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) è stato certificato da un Organismo di Certificazione specificatamente accreditato e nel rispetto del regolamento RT12 (rev 1 del Giugno 06) del SINCERT. Ricadono, inoltre, in questa previsione le aziende certificate secondo la norma UNI 10617 per la quale non è previsto l'accreditamento SINCERT.

Le aziende che dichiarano di aver implementato o mantenuto un SGSL di cui al presente punto c) dovranno produrre copia della certificazione allegandola al modulo di domanda. Nel caso di azienda con più Unità produttive, la certificazione dovrà essere coerente con quanto riportato nel § 2.4.

§ 4.2 SEZIONE B - PREVENZIONE E PROTEZIONE

Punto 1 – Viene richiesta la *partecipazione attiva* del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) alla valutazione dei rischi e all'elaborazione del relativo documento (comprovabile ad es. da verbali, lettere o altri elementi documentali firmati dal RLS).

Punto 2 – Viene richiesto il coinvolgimento dei lavoratori anche attraverso specifiche procedure; a tal fine, per *procedura* si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, emessa dal datore di lavoro e nota ai lavoratori.

Punto 5 – L'anno a cui si fa riferimento è quello immediatamente precedente la presentazione della domanda.

Punto 7 – Per *lay-out aziendale* si intende la disposizione ottimale di apparecchiature, strumenti, impianti e postazioni di lavoro.

Punto 9 – L'intervento si intende realizzato qualora nell'Unità produttiva (o nelle Unità Produttive) sia presente la registrazione (in forma cartacea o informatica) degli incidenti avvenuti negli ambienti di lavoro; per *incidente* si intende un insieme di eventi e o fattori concatenati o meno, che interrompono il regolare procedere delle attività pianificate ed hanno la potenzialità di provocare danni alle persone e o alle cose.

§ 4.3 SEZIONE C - ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI

Punto 13 – L'intervento si intende realizzato qualora nell'Unità produttiva (o nelle Unità Produttive) sia presente idonea documentazione che attesti l'effettuazione della manutenzione programmata e preventiva (ad es. registri, verbali, fatture, lettere o altri elementi documentali).

Punto 15 – L'intervento si intende realizzato qualora nell'Unità produttiva (o nelle Unità Produttive) sia presente la registrazione (in forma cartacea o informatica) degli incidenti avvenuti presso macchine, impianti o singole attrezzature; per *incidente* si richiama la definizione data al punto 9.

§ 4.4 SEZIONE D - SORVEGLIANZA SANITARIA

Punto 19 – L'intervento si intende realizzato se il datore di lavoro ottiene espressa dichiarazione da parte del medico competente che il completamento della cartella sanitaria dei lavoratori è avvenuto attraverso il reperimento di *informazioni anamnestiche* dai medici di famiglia.

§ 4.5 SEZIONE E - FORMAZIONE

Punto 21 – **L'intervento si intende realizzato se nell'unità produttiva è adottata una procedura (e sono reperibili le evidenze documentali) che consente di rilevare le esigenze formative dei lavoratori e sulla base di questa metodologia viene programmata la formazione degli stessi.**

Punto 22 – Il grado di apprendimento raggiunto da ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può essere verificato, ad es., effettuando verifiche, test di fine corso, test periodici, ecc.).

Punto 26 – Viene richiesto al datore di lavoro che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi la partecipazione a corsi di formazione in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, oltre al corso previsto dalla legge, specifici del proprio settore produttivo. L'intervento si intende realizzato anche qualora il datore di lavoro che abbia partecipato negli anni precedenti ai corsi previsti dalla legge, ha partecipato nell'anno

di interesse a corsi di aggiornamento volontari.

§ 4.6 SEZIONE G – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Punto 30 – Per *selezione qualificata* si intende che l'impresa titolare del cantiere applica specifiche procedure volte ad accertare che i professionisti e i tecnici con cui collabora possiedano una specifica competenza in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (ad es. mediante acquisizione e verifica dei curricula) e le imprese utilizzino attrezzature e macchine idonee (ad es. marcate CE).

§ 5 - DEFINIZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di riduzione verrà accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati nel precedente § 3.

La ricorrenza dei succitati presupposti s'intende comprovata dalle relative dichiarazioni contenute nel modulo di domanda. È fatta salva la facoltà dell'INAIL di procedere, in sede d'istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

L'accoglimento o il rigetto della domanda riguarderà tutte le PAT relative all'Unità produttiva indicata nella domanda. Nel caso di domanda relativa a più Unità produttive, l'accoglimento o il rigetto potrà riguardare anche singole Unità produttive, escluso il caso di PAT gestite in forma accentrata (anche di fatto), nel quale l'accoglimento o la riduzione non potrà che riguardare tutte le Unità produttive interessate.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, sarà comunicato al Datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Si segnala, infine, che qualora la mancanza dei presupposti applicativi sia accertata successivamente alla definizione della domanda si procederà all'annullamento della riduzione concessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni.